

34 - Delibera di Assemblea - Allegato Utente 1 (A01)

Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 3471/15 del
23.02.2015.

REPUBBLICA ITALIANA - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

SCHEMA DI CONVENZIONE

CON L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA – G.B. CHIMELLI
DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI "centro di aggregazione giovanile" AFFERENTE L'AMBITO TERRITORIALE
1 E I COMUNI DI FIEROZZO, FRASSILONGO, PALÙ DEL FERSINA,
SANT'ORSOLA TERME E VIGNOLA FALESINA E DI "centro aperto"
AFFERENTE L'AMBITO TERRITORIALE 1 E 3, PER IL PERIODO 01/01/2018-
31/12/2020.

n. repertorio

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio della Comunità Alta Valsugana e
Bersntol n. _____ di data _____, della determinazione dell'Azienda
Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli n. _____ di data
_____,

fra

la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominata Comunità, con
sede legale in Piazza Gavazzi, 4 - Pergine Valsugana, C.F. - P.I. 02143860225 nella
persona del Legale Rappresentante dell'Ente, Pierino Caresia, nato a Fornace il
24.05.1956, che interviene ed agisce in rappresentanza della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol, di seguito denominata Comunità

e

l'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli- di seguito
denominato ASIF CHIMELLI con sede legale in Piazza Garbari n. 5 – Pergine
Valsugana - P.I. 01186070221 CF 80010630228 - qui rappresentata dal Direttore
Francesca Parolari, nata a Rovereto il 01.02.1971 che interviene in qualità di Legale
rappresentante dell'ente, di seguito denominata ASIF CHIMELLI

si conviene e si stipula la seguente convenzione

Art. 1

Oggetto del contratto

La presente convenzione ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi:

Centro di Aggregazione Giovanile (di seguito CAG) e **Centro Aperto**, corrispondenti rispettivamente alle tipologie 1.3 ed 1.2 del ‘Catalogo delle Tipologie di Servizio della Provincia Autonoma di Trento” approvato con deliberazione della Giunta provinciale 08 febbraio 2002 n. 199.

Il servizio di CAG è riferito all’ambito territoriale 1 (Comune di Pergine) e ai Comuni della Valle del Fersina (Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme, Vignola Falesina); il servizio di Centro aperto è riferito agli ambiti territoriali 1 e 3 (Comuni della valle del Fersina e Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace) per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020, secondo i criteri e nei termini di cui al presente contratto.

Gli interventi devono essere attuati in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”, nonché dalla normativa vigente nel corso di validità del presente contratto.

Si prende atto che Asif Chimelli ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’art. 35 della L.P. 12 luglio 1991,n. 14, per entrambi i servizi rispettivamente ai sensi delle determinazioni del Servizio Politiche Sociali della Provincia di Trento n. 575 di data 20.11.2013 e n. 58 di data 10.02.2014.

Art. 2

Finalità

Le finalità del CAG sono:

- a) prevenire il “disagio” giovanile a livello relazionale, familiare, scolastico e sociale;
- b) contribuire a ridurre la vulnerabilità dei giovani;
- c) sostenere la socialità e l’aggregazione;
- d) favorire la contaminazione tra culture e generazioni diverse e sensibilizzare rispetto alla parità di genere;
- e) promuovere salute e stili di vita sani;
- f) valorizzare le tradizioni culturali della comunità e promuovere l’integrazione dei giovani nella stessa;

- g) promuovere la partecipazione attiva e solidale alla vita della comunità;
- h) promuovere il volontariato sociale, anche fuori dal CAG, in un'ottica di solidarietà trasversale a generazioni e appartenenze culturali;
- i) stimolare la capacità di iniziativa, attivazione ed empowerment;
- j) sollecitare la capacità di sviluppare idee e progetti creativi;
- k) agevolare il successo formativo, la ricerca del lavoro, l'imprenditorialità e l'autonomia abitativa dai genitori.

Il Centro Aperto persegue le seguenti ulteriori finalità:

- a) assicurare un supporto educativo per le attività scolastiche e ludiche;
- b) collaborare con le scuole primarie di primo e secondo grado, nonché con gli Istituti superiori/enti formativi per progetti, anche personalizzati e in collaborazione con il Servizio Sociale, volti al recupero di alunni-studenti a rischio di abbandono scolastico;
- c) offrire possibilità di aggregazione, socializzazione e integrazione tra minori di realtà socio-culturali differenti ed il proprio territorio di appartenenza contribuendo a sviluppare le competenze relazionali degli stessi.

ART. 3

Destinatari

Il servizio di CAG si rivolge a giovani dai 15 ai 22/25 anni residenti nei Comuni di Pergine Valsugana e della Valle del Fersina.

Il servizio di Centro Aperto si rivolge a minori residenti nei seguenti Comuni: Pergine Valsugana, Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina.

ART. 4

Azioni

Le finalità del CAG e del Centro Aperto sono perseguite attraverso le seguenti azioni:

- a) costruzione di reti significative con altri soggetti operanti sul territorio (istituti scolastici, altri centri giovani, centri diurni, altre realtà sociali, servizi della Provincia dedicati alle politiche giovanili, imprese, incubatori di impresa, hub, referenti del Piano Giovani di Zona, enti di promozione sportiva ...);

- b) svolgimento di attività di sostegno scolastico in collaborazione con i genitori degli utenti e gli istituti scolastici e altre agenzie educative;
- c) svolgimento di attività di informazione/formazione sulle iniziative ed opportunità a favore dell'occupazione e della formazione dei giovani, l'imprenditorialità, il rafforzamento delle competenze personali, nonché di altre aree di potenziale interesse, quali scambi con l'estero, concorsi, forum di discussione, convegni;
- d) avvicinamento alla pratica di attività creative, ricreative, sportive e di animazione (feste, eventi comunitari, tornei, soggiorni stagionali, gite ecc);
- e) promozione di laboratori creativi/espressivi, spazi di coworking, palestre di idee;
- f) organizzazione di serate, incontri e workshop formativi/informativi su tematiche di interesse (es. percorsi genitori, sportello di ascolto, di cittadinanza attiva, avvicinamento al volontariato, progetti di scambio con altri paesi europei...);
- g) progettazione partecipata con gruppi di ragazzi e/o adulti per un processo condiviso di animazione socio-culturale ed organizzazione di eventi /manifestazioni comunitarie del territorio;
- h) svolgimento di funzioni di ascolto, sostegno alla crescita, accompagnamento, orientamento;
- i) integrazione di minori a rischio con gruppi di coetanei e con il tessuto sociale di riferimento.

ART. 5

Modalità operative

Le attività sono svolte sia negli spazi al piano terra dello stabile di Via Amstetten n.11, denominato Centro #Kairos, ma anche in modo itinerante sul territorio.

Le attività, tarate sulle aspirazioni e propensioni dei ragazzi frequentanti, possono essere svolte sia per piccoli gruppi in relazione alle diverse fasce di età che per bisogni omogenei, promuovendo il protagonismo dei ragazzi nella progettazione delle stesse.

Al fine di garantire un raccordo operativo nella gestione dell'utenza e dei servizi tra

ASIF CHIMELLI e servizio Socio-assistenziale della Comunità, sono previsti incontri periodici tra referenti tecnici dei due enti. Tali incontri possono essere fissati anche sulla base di specifiche necessità.

Ai fini della costituzione di una rete con altri soggetti operanti sul territorio ASIF CHIMELLI, Comunità e soggetti terzi, possono sottoscrivere protocolli operativi aggiuntivi.

ART. 6

Modalità di Accesso

L'accesso al servizio di CAG e al Centro Aperto sono liberi. Per il Centro Aperto l'accesso può avvenire anche su segnalazione del servizio sociale o, in un'ottica di rete, da parte di altri servizi o soggetti operanti sul territorio.

ART. 7

Orari

Gli orari di apertura del CAG e del Centro Aperto sono stabiliti dai responsabili di ASIF CHIMELLI in condivisione con il Servizio Socio-assistenziale della Comunità e sono pubblicizzati da ASIF CHIMELLI nei modi utili per la loro puntuale conoscenza da parte dei ragazzi e delle loro famiglie.

Gli orari per il servizio di CAG sono stabiliti tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:

- il servizio deve essere attivo sei giorni su sette;
- il servizio deve essere garantito in tutti i pomeriggi dei giorni feriali.

Gli orari devono essere flessibili e articolati in base alla possibile fruibilità dei frequentatori, ai bisogni dei giovani del territorio, alla tipologia delle attività proposte e possono essere ampliati (la sera, il mattino o nei giorni festivi).

Gli orari per il servizio di "Centro Aperto" sono stabiliti tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:

- il servizio deve essere attivo da lunedì a sabato;
- il servizio deve essere garantito in fascia diurna o anche serale, per cinque/sei ore giornaliere (incluso l'eventuale pasto in comune).

Gli eventi sociali possono svolgersi anche in giorni festivi.

I servizi di CAG e di Centro Aperto sono attivi per undici mesi all'anno.

Nel periodo estivo (o in periodi festivi) ASIF CHIMELLI può organizzare attività residenziali (es. campeggi) e iniziative di animazione (colonie diurne, centri ricreativi estivi, ecc.) che possono coinvolgere utenti dei servizi oggetto della presente convenzione, previo accordo con la Comunità.

Le modifiche di orario e gli eventuali periodi di sospensione delle attività devono essere condivise con il Servizio Socio-assistenziale della Comunità e comunicate con congruo anticipo in forma scritta alla responsabile del Servizio Socio-assistenziale della Comunità e rese note agli utenti e famiglie.

ART. 8

Principio di Reciprocità

Il principio di reciprocità mette in relazione il comportamento dei giovani alla possibilità di usufruire o meno dei servizi oggetto della presente convenzione, al fine di contribuire ad educarli al rispetto delle regole e favorirne l'assunzione di responsabilità.

In applicazione di tale principio, nel caso in cui i servizi vengano utilizzati in maniera regolare, è prevista la sottoscrizione tra ASIF CHIMELLI ed il giovane (se minore anche dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale) di un patto in cui, a fronte della fruizione dei servizi, lo stesso si impegna a rispettare le regole di comportamento indicate.

Il patto può prevedere sanzioni calibrate al comportamento trasgressivo attuato che possono configurarsi anche in una sospensione temporanea o definitiva dell'accesso al servizio.

Possono essere previste modalità premianti nei confronti dei giovani più meritevoli (esempio CAG CARD).

Art. 9

Report e obbligo di riservatezza

Il patto è sia strumento per la raccolta di dati ed informazioni rispetto ai soggetti frequentanti che fonte di rilevazione ai fini dell'analisi dei bisogni relativamente alla popolazione giovanile. ASIF CHIMELLI si impegna a comunicare tali informazioni

attraverso report trimestrali.

ASIF CHIMELLI garantisce la riservatezza delle informazioni/dati relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Si impegna altresì a trattare i dati personali degli utenti secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m. e i. Su richiesta della Comunità, ASIF CHIMELLI dovrà presentare alla Comunità stessa una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati.

Tutti i dati rilevati in rapporto alle attività di cui alla presente convenzione restano di esclusiva proprietà e in disponibilità della Comunità.

Art. 10

Tavolo di indirizzo

Per raggiungere le finalità oggetto della presente convenzione, ASIF CHIMELLI si impegna a partecipare al Tavolo di indirizzo, che ha funzione consultiva e di indirizzo per la realizzazione delle attività del CAG. Tale funzione viene svolta attraverso azioni di monitoraggio e valutazione in itinere, rispetto agli esiti in termini di prodotto e di risultato conseguito, da cui potranno derivare aggiustamenti in termini di azioni e finalità da conseguire. Il tavolo monitora inoltre i bisogni relativi alla popolazione giovanile e supporta la predisposizione del Piano Sociale di Comunità.

Al fine di valutare il grado di raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione, il grado di efficacia, efficienza, impatto e rilevanza delle attività svolte, il tavolo può proporre l'applicazione di indicatori di sviluppo sociale.

Il tavolo è composto da referenti del servizio Socio-assistenziale della Comunità, dei soggetti aggiudicatari dei servizi di CAG, dei Centro Aperti e Centri Diurni operanti sul territorio della Comunità, nonché da rappresentanti del Tavolo del PGZ, dall'Assessore competente della Comunità e dai sindaci dei Comuni coinvolti o da loro delegati. Il tavolo può coinvolgere anche giovani utenti dei servizi oggetto della presente convenzione e altri eventuali stakeholders. Il tavolo dovrà incontrarsi almeno quattro volte all'anno.

ART. 11

Personale e formazione

ASIF CHIMELLI assicura personale educativo, di coordinamento e di direzione con professionalità ed in numero adeguato a garantire il regolare e qualificato svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

La gestione delle attività in particolare è affidata ad un’equipe educativa che è composta da:

- n. 1 Responsabile delle Politiche Giovanili di ASIF CHIMELLI con funzioni di coordinatore, sviluppo di comunità, rapporti istituzionali, comunicazione, supervisione equipe di lavoro, formazione, con orario full time a 36 ore sett.li di cui 24 ore sett.li impiegate specificamente per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione;
- n. 3 animatori a 24 ore settimanali e n. 1 operatore a 18 ore settimanali per un totale di circa n. 90 ore settimanali, in possesso di diploma di Scuola Media Superiore, adeguatamente formati, assunti a seguito di concorso pubblico.

Il monte ore settimanale complessivo assicurato da ASIF CHIMELLI per la realizzazione delle attività è di n. 114 ore settimanali (comprese le n. 24 ore di coordinamento).

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della convenzione l’aggiudicatario invia alla Comunità l’elenco nominativo, sottoscritto dal Legale rappresentante, del personale impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, riportante per ciascuna persona:

- cognome e nome;
- comune e data di nascita;
- comune di residenza;
- tipo di rapporto con il Soggetto aggiudicatario e data di inizio del rapporto;
- qualifica e/o esperienza professionale;
- mansioni espletate.

Per le attività oggetto della presente convenzione ASIF CHIMELLI e la Comunità nominano i rispettivi referenti tecnici incaricati di mantenere il raccordo operativo previsto nell’art. 5 e di partecipare al tavolo di indirizzo previsto nell’art. 10.

L'eventuale variazione dei nominativi dovrà essere immediatamente resa nota alla Comunità.

Per garantire dei costanti e precisi riferimenti relazionali ai ragazzi ASIF CHIMELLI si impegna a limitare sostituzioni ed avvicendamenti nel personale e a realizzare, qualora possibile, un'équipe mista, formata da operatori di genere maschile e femminile.

ASIF CHIMELLI si impegna inoltre a:

- rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi, le prescrizioni di natura igienico sanitaria di Legge e gli adempimenti inerenti la sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e ss.mm.ii, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti il contratto di lavoro degli enti locali, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in dipendenza dalla mancata osservanza di quanto sopra;
- assumere ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene e sanità pubblica e sicurezza del lavoro e rispondere di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza della gestione dei servizi.

Art. 12

Formazione ed aggiornamento del personale

ASIF CHIMELLI s'impegna, nell'arco di durata della presente convenzione, ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale, nonché a garantire un adeguato inserimento degli eventuali nuovi operatori.

ASIF CHIMELLI assicura in particolare, nei confronti dei propri dipendenti/incaricati, la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

La Comunità si riserva la facoltà di controllare l'assolvimento da parte di ASIF

CHIMELLI degli impegni di cui sopra ed a tal fine potrà richiedere in qualsiasi momento alla stessa tutta la documentazione necessaria.

ART. 13

Volontariato

ASIF CHIMELLI si impegna a promuovere e ad avvalersi di attività di volontariato nel corso del periodo di durata della convenzione per semplici attività di supporto e complementari a quelle svolte dagli animatori nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare attenzione alle norme relative all'utilizzo del volontariato nelle attività oggetto della presente, agli eventuali rimborsi spese ai volontari ed alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, RC Terzi.

ASIF CHIMELLI può, inoltre, avvalersi di giovani in Servizio civile o di giovani in servizio volontario europeo.

ART. 14

Spazi, attrezzi, beni di consumo

La sede principale per la realizzazione dei servizi è costituita da locali siti al piano terra della struttura comunale di Via Amstetten n. 11, (denominata centro#Kairos), nel Comune di Pergine Valsugana e messi a disposizione dal Comune con comodato in via esclusiva ad ASIF CHIMELLI, ma anche in modo itinerante sul territorio.

Art. 15

Relazione annuale

ASIF CHIMELLI è tenuta a predisporre e presentare alla Comunità, entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività complessiva svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti. Detta relazione dovrà essere presentata anche per l'anno di scadenza del contratto e deve riportare nello specifico:

- lo stato di attuazione dei servizi affidati;
- elementi di criticità;
- possibile sviluppo quali-quantitativo;

- *report* rispetto ad eventuali scostamenti tra quanto proposto nel progetto presentato in sede di confronto concorrenziale e quanto effettivamente realizzato; e
- cognome, nome, data di nascita e qualifica/esperienza professionale degli operatori che ASIF CHIMELLI ha impiegato per l'esercizio dei servizi oggetto della presente convenzione nell'anno di riferimento;
- le attività di formazione ed aggiornamento organizzate ai sensi dell'art. 12 della presente convenzione;
- i dati sull'attività di volontariato di cui all'art. 13 della presente convenzione;
- i dati statistici sulla tipologia dell'utenza, con relative osservazioni ed analisi;
- gli esiti circa la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

Considerata l'importanza della relazione annuale, il mancato invio di questo documento nei tempi stabiliti determinerà l'applicazione, da parte della Comunità, di una penale pari ad **€ 300,00**, eventualmente comminata con le modalità indicate all'art. 24.

Il pagamento del conguaglio relativo all'ultimo periodo di svolgimento dell'attività sarà subordinato alla presentazione della relazione annuale finale.

ART. 16

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo riconosciuto dalla Comunità per la gestione dei servizi oggetto della convenzione è pari a € 100.000,00, al lordo degli oneri fiscali e della marca da bollo che rimane in capo ad ASIF e sarà erogato a decorrere dal mese di gennaio 2018:

- in rate mensili posticipate di € 8.333,33 su presentazione di regolare fattura;
- l'ultima rata a saldo pari ad € 8.333,37 sarà erogata, previa presentazione della relazione annuale prevista nell'art. 15 della presente convenzione.

La Comunità provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura attestata dal protocollo dell'Ente, salvo non vi siano in atto contestazioni; il pagamento si intende effettuato con l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Si prende atto che il solo costo annuale del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi richiesti, specificato al precedente art. 11, ammonta in previsione ad

€ 122.189,00. L'importo riconosciuto dalla Comunità non genera, pertanto, utile.

ART. 17

Visite di controllo e contestazioni

La Comunità si riserva la facoltà di eseguire visite di controllo periodiche, programmate con ASIF CHIMELLI e non, sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal soggetto convenzionato con particolare riguardo alla qualità delle attività svolte ed al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare e non qualificato svolgimento delle attività programmate o mancato rispetto degli impegni.

ART. 18

Gestione dei rapporti convenzionali

I rapporti fra ASIF CHIMELLI e la Comunità per l'attuazione della presente convenzione, che non attengano al funzionamento ordinario delle attività disciplinato dal precedente articolo saranno gestiti dal Servizio Socio-assistenziale e dalla Direzione di ASIF CHIMELLI.

Nell'ambito della gestione di tali rapporti e qualora sia necessario per il miglior svolgimento delle attività potranno essere definiti ed applicati protocolli operativi.

Art. 19

Applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto attiene i disposti di cui al D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, “*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e s.m.i., ASIF CHIMELLI si impegna a fornire specifico Documento di valutazione di rischi (DVR) con riferimento alla gestione del Centro.

Le parti, in applicazione dei disposti del D. Lgs. n. 81/2008 dichiarano che, per quanto concerne il servizio di cui alla presente convenzione, non sussistono interferenze tra i dipendenti della Comunità e gli incaricati dell'aggiudicatario, in quanto non si prevede la compresenza nell'erogazione di servizi e prestazioni nel medesimo contesto.

Art. 20

Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs 196/2003

ASIF CHIMELLI è tenuta in solido, con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità. La stessa s'impegna a trattare i dati degli utenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed è nominata dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

Nell'ambito dell'attività oggetto del presente atto ASIF CHIMELLI potrà venire a conoscenza e trattare dati personali, sensibili e giudiziari relativi agli utenti del Settore Socio-assistenziale.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del Servizio.

ASIF CHIMELLI, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In tal senso si rimanda anche alla specifica nomina di ASIF CHIMELLI a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità.

Art. 21

Responsabilità e copertura assicurativa

ASIF CHIMELLI garantisce a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza con primaria compagnia di assicurazione:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), con vincolo a favore della Comunità con primaria compagnia di assicurazioni, con i seguenti massimali minimi: euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00) per ogni sinistro con il

limite di euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00) per ogni persona che abbia subito danni e di euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00) per danni a cose e animali qualunque ne sia il numero, anche appartenenti a più persone. Tale polizza dovrà contenere specificatamente l'indicazione che fra le "persone" si intendono compresi i lavoratori presenti negli edifici sede degli impianti oggetto dell'appalto. Tale polizza dovrà inoltre avere durata assicurativa complessivamente pari alla durata della convenzione.

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO), con vincolo a favore della Comunità con primaria compagnia di assicurazioni, con massimale minimo non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00), per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio al personale dipendente. La copertura deve includere le azioni di rivalsa esperibili dall'INAIL e dall'INPS e le richieste di risarcimento esperibili direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro aventi causa; deve inoltre contenere condizioni aggiuntive per l'estensione della copertura alle malattie professionali.
- Il Soggetto aggiudicatario dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della struttura competente copia delle polizze di cui al presente articolo e periodicamente verranno presentati i cedolini attestanti l'avvenuto rinnovo delle assicurazioni in oggetto.

Art. 22

Subaffidamento

E' fatto divieto assoluto di subaffidare in tutto o in parte le prestazioni oggetto della presente convenzione, come pure è vietata la cessione della presente convenzione.

Art. 23

Controlli e verifiche

La Comunità si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate da ASIF CHIMELLI, con particolare riguardo alla qualità dei servizi prestati ed al rispetto degli impegni assunti, alle modalità operative, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non

regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni assunti.

La Comunità si riserva inoltre la facoltà:

- di controllare l'assolvimento dell'impegno di ASIF CHIMELLI a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e le prescrizioni di natura igienico – sanitaria di legge, nonché il contratto di lavoro di riferimento; allo scopo potrà richiedere in ogni momento ad ASIF CHIMELLI tutta la documentazione necessaria;
- di verificare a mezzo di propri incaricati e con propri strumenti, il grado di soddisfazione dell'utenza in ordine al servizio erogato.

ART. 24

Inadempimenti – Controversie - Penali

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione di ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

In caso di violazione degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, fatta salva la composizione amichevole degli stessi e prescindendo dalle modalità di contestazione previste dal presente articolo, la Comunità rileva le mancanze riscontrate richiedendo ad ASIF CHIMELLI di fornire ulteriori chiarimenti con lettera da inviare entro 10 giorni dalla data di contestazione.

Nel caso in cui le giustificazioni non fossero da imputare a cause di forza maggiore verrà applicata per ogni contestazione una penale pari a Euro 200,00 che sarà versata entro il termine di 10 giorni, ovvero trattenuta sulla prima rata di liquidazione.

Art. 25

Cause di risoluzione – Recesso

E' facoltà della Comunità recedere tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ex art. 1671 c.c., unilateralmente dalla convenzione in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Soggetto aggiudicatario, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

La Comunità ha diritto di recedere in qualunque tempo dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione al Soggetto aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora svolte.

La presente convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento del Soggetto aggiudicatario, tale da compromettere i risultati del servizio;
- frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Comunità per oltre sei mesi rispetto al termine fissato;
- violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol”, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 191 di data 30.12.2014;
- violazione degli obblighi di condotta previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2017-2019, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 dd. 30/01/2017, per quanto compatibili.
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 29 del presente contratto;
- violazione ripetute degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

La Comunità può inoltre recedere dal presente atto nel caso in cui il Soggetto aggiudicatario dovesse perdere il possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

La Comunità può infine recedere dal presente atto, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in relazione al verificarsi di variazioni ai livelli essenziali delle prestazioni da erogarsi a favore dell'utenza o di variazioni delle prestazioni, intervenute per circostanze obiettive, superiori al quinto del valore originario del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi oggetto di gara.

Il Soggetto aggiudicatario non può sospendere o ritardare i servizi di cui alla presente convenzione con propria decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Comunità.

La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale del Soggetto aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione della convenzione. In tale ipotesi restano a carico del Soggetto aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 26

Durata

La presente convenzione decorre dal 01.01.2018 al 31.12.2020, fatta salva la possibilità di recesso di cui all'art. 25.

La convenzione si intende sotto condizione risolutiva e pertanto, qualora venisse riscontrata causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, nonché venisse accertata la sussistenza di eventuali

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, la Comunità recederà dalla convenzione ai sensi dell'articolo 92 del citato D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159.

ART. 27

Tracciabilità dei flussi finanziari

ASIF CHIMELLI assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 – e s.m.i.

A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità entro 7 giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 citato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalla legge nr. 136/2010 sopra citata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente contratto in conformità alla legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 28

Ulteriori spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto nessuna esclusa sono a carico di ASIF CHIMELLI.

ART. 29

Registrazione

Il presente atto è scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 30

Domicilio delle parti

Ai fini del presente atto le parti eleggono il presente domicilio:

- la Comunità in Piazza Gavazzi, 4 - Pergine Valsugana;
- ASIF CHIMELLI in Piazza Garbari, 5 – Pergine Valsugana;

ART. 31

Disposizioni finali

Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 3471/15 del
23.02.2015.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla L 221/2012.

Il Presidente della
Comunità
Alta Valsugana e Bersntol
Pierino Caresia

Il Direttore di ASIF CHIMELLI
Dott.ssa Francesca Parolari